

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2026

Numero: 0004

Data: 15/05/2026

Gestione Documenti

Riaddebito in fattura dell'Imposta di Bollo ai Clienti

Negli ultimi mesi, anche alla luce di alcuni contributi apparsi sulla stampa specializzata, è stato approfondito il **trattamento fiscale** del **riaddebito** dell'**Imposta di Bollo** in fattura fino ad ora, per le Aziende utenti che lo eseguono, assoggettata a **fini IVA** all'art. 15 del D.P.R. n. 633/72 considerandole come "*somme anticipate in nome e per conto del cliente*".

In assenza di un documento specifico dell'Agenzia delle Entrate, di seguito è riportato in sintesi quanto emerso dalle interpretazioni disponibili sul Web, ormai concordi, sull'argomento:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della **Tariffa**, Parte prima, allegata al DPR 642/72, sono soggetti all'imposta di bollo (pari a 2 euro) "**fatture, note, conti e simili documenti..**" qualora la somma indicata sia superiore a **77,47** euro e **non sia soggetta** ad IVA.

Secondo l'art. 22 del DPR 642/72, per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, è prevista una **solidarietà** del debito tra il cedente/prestatore che emette la fattura e il committente.

Tale solidarietà è esercitata con la possibilità in capo a colui che emette la fattura (cedente/prestatore) di chiedere al cliente (committente) il **rimborso del bollo**, con **riaddebito** dello stesso in fattura.

Infatti, l'obbligo dell'apposizione del bollo è a carico del soggetto che **consegna** o **spedisce** il documento, in quanto sugli atti e documenti della Parte prima della Tariffa sopracitata l'imposta di bollo è dovuta **fin dall'origine**, ossia dal momento **della loro formazione** (interpello Agenzia delle Entrate del 20/02/2020 n. 67).

Con successivo interpello n. 491/2021 l'Agenzia ha precisato che in ogni caso l'imposta di bollo sulla fattura **non può mai essere considerata** una **spesa anticipata** in nome e per conto del cliente e, nel caso venisse addebitata in fattura (l'addebito non è obbligatorio), costituisce **sempre** una voce **assimilata** a quella dei compensi o dei ricavi.

Pertanto, l'eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento costituisce per **tutti gli operatori economici** parte **integrante** dei ricavi/compensi e incrementa così la base imponibile IVA.

Ai fini Iva il bollo riaddebitato in fattura **segue** dunque la normativa IVA **applicata** al **compenso/ricavo** del **soggetto** che **emette** il documento.

Il riaddebito del bollo **può essere qualificato** come **escluso IVA ai sensi dell'art. 15** DPR 633/72 (Codice N1) solamente se l'applicazione del bollo in fattura deriva dall'**indicazione** di "**spese anticipate in nome e per conto del cliente**" (es. tasse di concessione, diritti camerali o marche da bollo su atti pubblici) che superano i **77,47** euro.

In questo caso, il professionista/impresa **chiede** il **rimborso** di un'imposta il cui **debitore giuridico originario** era il **cliente stesso**.

Conclusioni:

- il **regime IVA** del **riaddebito** dell'Imposta di Bollo in fattura segue il **principio dell'accessorietà** (art. 12 del DPR 633/72).
- Secondo l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate, l'**obbligo** di pagare il bollo grava in via **primaria** sul **sogetto** che **emette** il documento; di conseguenza, il suo riaddebito al cliente non costituisce un **rimborso** di spese anticipate, ma fa **parte integrante** del compenso/ricavo **principale** e ne segue l'assoggettamento IVA sulla base dell'**importo operazione prevalente**.
- Il **trattamento IVA** del bollo addebitato è sostanzialmente **simmetrico** a quello dell'operazione principale a cui si riferisce:

Cedente che emette la fattura	Cliente/cessionario che riceve la fattura	Trattamento riaddebito Imposta di bollo
Lavoratore autonomo o impresa individuale in regime forfettario	Qualunque soggetto	Ricavo o compenso fuori campo IVA ai sensi art. 1, commi 54-89 L. 190/2014
Lavoratore autonomo o impresa in regime ordinario	Qualunque soggetto e/o esportatori abituali che non hanno emesso dichiarazione di intento	Ricavo o compenso da assoggettare al regime applicabile alla prestazione principale: <ul style="list-style-type: none"> • IVA ordinaria (operazioni imponibili) • fuori campo IVA artt. 2-3 • non imponibili artt. 7-7 octies • non imponibili art. 9
	Esportatore abituale che ha emesso dichiarazione di intento	Ricavo o compenso non imponibile art. 8 lett. c)
Medici e/o altre imprese che fatturano in esenzione IVA art. 10	Qualunque soggetto	Ricavo o compenso esente art. 10

Tutto ciò premesso l'Azienda utente per adeguarsi a questa impostazione deve intervenire sui parametri della voce della **Tabella Spese Aggiuntive** relativa al **riaddebito** dell'Imposta di Bollo come di seguito indicato.

Nell'applicazione **voc100 – Gestione Voci Tabella** richiamare in modifica il codice specifico modificando il **Codice IVA** di assoggettamento inserito nel campo **Parametri**.

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      15 May 2026 - 17:24
(M) ODIFY          Gestione Voci Tabella
+<adel_01/AIX/5.3>-----<5.10.11.22/geaoil/FG/499872>--+
|
| Tabella   16      Descrizione   SPESE AGGIUNTIVE FATTURA
| Voce      4       Descrizione   RIVALSA IMPOSTA DI BOLLO
|
| Parametri INPUT 115 34 8 10 2 0 0 0 0 S
| .....1
| .....2
|
| Token
|
| Amount    2.0000 0.0000
+-----ADEL-Srl-----+
^Eediting ^Ffriendly
```

